

DETERMINAZIONE n. 16 del 16.03.2020

OGGETTO: Servizio di ricezione, verifica, acquisizione dati, catalogazione, archiviazione, gestione e consultazione di documentazione dell'Ente da espletare presso gli archivi centralizzati dell'ACI. Estensione efficacia temporale del contratto n.4700000218/2017, nell'ambito delle misure urgenti di prevenzione, di contenimento e di sicurezza contro il rischio di contagio da Covid-19.

CIG n. 6594963F9E

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO, in particolare, l'articolo 18 del Regolamento di Organizzazione, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa e dall'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, tra gli altri compiti e poteri, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa rientranti nella competenza dei propri uffici nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri stabiliti dal Segretario Generale;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto Legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, con Legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165";

VISTO il Codice di Comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e dell' 8 aprile 2019;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, redatto ai sensi dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013, che, tra le altre revisioni degli assetti centrali e periferici, ha costituito il Servizio Patrimonio e Affari Generali;

VISTO il provvedimento prot. n. 8482 del 18/12/2016, con il quale il Segretario Generale ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza 15 novembre 2016 e scadenza 14 novembre 2021, l'incarico di livello dirigenziale non generale della direzione del Servizio Patrimonio e Affari Generali;

VISTA la deliberazione con la quale, in data 31 gennaio 2017, il Consiglio Generale ha approvato il nuovo assetto delle funzioni centrali e periferiche dell'Ente ed ha modificato la denominazione del Servizio Patrimonio e Affari Generali in "Servizio Patrimonio", con decorrenza dal 1° marzo 2017;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'articolo 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'articolo 7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30.10.2019;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2020, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione n. 3676 del 3 dicembre 2019, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2020, ha autorizzato la Dirigente del Servizio Patrimonio ad adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a €300.000,00 a valere sulle voci di budget assegnate al rispettivo Centro di responsabilità;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che ha implementato e coordinato il citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ridenominato "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito, con modificazioni, con la Legge 14 giugno 2019 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019;

VISTO l'art. 37 del Codice dei contratti, laddove prevede che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti, per procedure di acquisizione servizi di importo superiore ad € 40.000,00 devono essere in possesso della qualificazione ai sensi dell'art.38 del Codice stesso;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 216 - comma 10 - del Codice dei contratti, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe di cui all'art. 33 - ter del D.L. 179/2012;

CONSIDERATO che l'Automobile Club d'Italia è iscritto a tale Anagrafe con codice AUSA:0000163815, come risulta dal sito ANAC;

VISTO, in particolare, l'art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, che ha recepito i Regolamenti (UE) 2019/1827, 1828, 1829, 1830, del 30 ottobre 2019 di modifica della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie comunitarie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari, fissando e stabilendo, a decorrere dal 01.01.2020, la soglia in € 214.000,00, escluso IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di forniture e servizi affidati dagli enti pubblici;

VISTI gli articoli 9 e 10 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, in merito alle competenze in materia contrattuale ed ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTI gli articoli 5 e 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e l'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, in merito alla nomina ed alle funzioni del responsabile del procedimento, con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTE le Linee Guida n. 3, "*Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni*", emanate dall'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11 ottobre 2017,

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

CONSIDERATO che il 30 gennaio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina;

CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con il quale sono state adottate le prime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nei comuni interessati delle Regioni Lombardia e Veneto;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati in data 23/2/2020, 25/2/2020, 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020, 11/3/2020;

VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n.1 del 25.02.2020 (*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-*

2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020) che ha indicato, tra le varie misure, il lavoro agile come modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e con la quale sono state diramate prescrizioni affinché, ferme restando le misure adottate dalle autorità competenti con riferimento ai comuni e alle aree di cui al decreto-legge n. 6 del 2020, gli enti pubblici, nell'ambito delle funzioni datoriali, adottino misure operative, di carattere anche precauzionale, al di fuori delle predette aree geografiche al fine di garantire uniformità, coerenza ed omogeneità di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

VISTE le Direttive, dalla n. 1 alla n.3 del Segretario Generale dell'Ente che hanno recepito le suddette disposizioni in merito all'adozione del lavoro agile come modalità di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguente attivazione di misure di sicurezza e di contenimento del contagio, quali la chiusura degli sportelli di front-office al pubblico, salvo aggiornamenti in ragione dell'evolversi della situazione e della conseguente normativa di riferimento;

CONSIDERATO che i suddetti interventi e le restrizioni in atto di tipo sociale, economico, sanitario, organizzativo ed operativo hanno determinato la temporanea sospensione/riduzione dei contratti in corso ad esecuzione continuata e/o periodica per servizi, quali pulizie, vigilanza, facchinaggio e trasporto, gestione magazzini e flussi documentali, con la conseguente necessità di definire sia gli aspetti relativi all'adempimento delle prestazioni ed al pagamento dei corrispettivi convenuti, sia quelli relativi al rispetto ed alla salvaguardia delle spettanze retributive e contributive dei dipendenti delle ditte;

DATO ATTO che ACI, a seguito di aggiudicazione della procedura aperta n.8/2016, CIG n. 6594963F9E, avviata con bando di gara spedito alla GUUE in data 18.03.2016, ha affidato, con determinazione del Segretario Generale n. 3452 del 17.02.2017, alla Società Preda Srl i servizi di archiviazione, catalogazione, gestione e consultazione dei fascicoli del Pubblico Registro Automobilistico e di altra documentazione e materiale dell'Automobile Club d'Italia, per il periodo base dal 01 aprile 2017 al 31 marzo 2020 e per un valore a consumo di € 2.100.000,00 oltre IVA, da contabilizzare sul conto di costo n. 410727001 a valere sui *budget* di gestione assegnati, e da assegnare, per i competenti esercizi finanziari al Servizio Patrimonio, oltre le opzioni specificate nella lex specialis di gara, per un valore complessivo nel periodo aprile 2017-marzo 2021 di € 2.905.000,00 oltre IVA, come di seguito riportate:

- facoltà di ripetizione di nuovi servizi consistenti in servizi analoghi, secondo quanto previsto nel capitolato tecnico posto alla base dell'affidamento per una durata massima di ulteriori 12 mesi fino al 31 marzo 2021 ed un importo massimo di € 700.000,00;
- Opzione di estensione nei limiti del 5% del valore dell'appalto ai sensi del comma 3 dell'art. 311 del DPR 207/2010, oggi art.106 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO, altresì, che, come specificato nella delibera a contrarre, assunta dal Comitato Esecutivo dell'Ente nella riunione del 30 dicembre 2015,

- il servizio consiste nella gestione dell'intero flusso documentale ACI - ricezione presso gli archivi centralizzati, catalogazione in maniera ordinata e per provincia, consultazione - al fine di garantire a tutte le Unità-Direzioni Territoriali/Aree Metropolitane l'immediata reperibilità dei documenti e un servizio tempestivo e snello, sollevando gli operatori locali dalla gravosità di attività e di segmenti di processo meramente operativi;
- il contratto è del tipo a consumo, per un importo massimo presunto che, annualmente, è correlato al fabbisogno pianificato, in via principale, sull'andamento delle formalità PRA, come rilevato e monitorato dalle strutture competenti e che il corrispettivo viene liquidato, alla Società, mensilmente per le prestazioni effettivamente rese, tenuto conto degli importi unitari contrattuali di aggiudicazione formulati in sede di gara;
- il contratto è strutturato in maniera flessibile e modulare al fine di essere adeguato, nel rispetto dei principi e dei presupposti che regolano gli affidamenti degli appalti pubblici, al progetto dell'Ente di digitalizzazione/dematerializzazione della documentazione di

gestione dei processi PRA e Tasse, in attuazione dei principi di innovazione e modernizzazione della pubblica amministrazione, fissati dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dal Decreto Semplificazione e Sviluppo, avviato nel settembre 2013 e finalizzato alla progressiva completa digitalizzazione dei fascicoli ed alla presentazione telematica delle pratiche da parte di tutti gli STA pubblici e privati;

- le nuove modalità di lavorazione delle formalità PRA impatteranno in maniera considerevole sull'attività di archiviazione e consultazione centralizzata della documentazione come adesso è configurata, nonché sullo sviluppo del piano di "management degli archivi dell'Ente" che, in collaborazione con ACI Progei, società in house dell'Ente, prevede, nell'ottica del principio di razionalizzazione-ottimizzazione degli spazi, il progressivo rilascio/riduzione dei locali adibiti ad archivi per la documentazione PRA presso le strutture territoriali ed il trasferimento di tutta la documentazione cartacea ivi allocata presso il Polo archivistico centrale dell'ACI;

RICHIAMATA la propria determinazione n.3 del 08.01.2020, con la quale, a seguito della cessazione dal servizio della d.ssa Giuseppina Filippi Cocchetta, al tempo dirigente dell'Ufficio Acquisti, nominata Responsabile del Procedimento con la stessa delibera a contrarre assunta dal Comitato Esecutivo dell'Ente nella riunione del 30 dicembre 2015, è stata nominata Responsabile del procedimento la d.ssa Eleonora Manzionna, funzionario dell'Ufficio Acquisti e già direttore/responsabile dell'esecuzione;

VISTA la relazione istruttoria prot.234 del 12.03.2020, completata in attuazione della programmazione degli acquisti 2019-2020 per la progettazione tecnica, economica e normativa del nuovo appalto che, in considerazione delle vicende, normative, regolamentari, organizzative ed operative, che hanno interessato l'applicazione, fin dalla sua entrata, del decreto sul Documento Unico di Circolazione ai sensi del D.Lgs. 98/2017, ha subito una continua revisione ed un utile adeguamento al nuovo processo che si è andato delineando nel corso degli ultimi due anni;

ESPOSTO, alla luce di quanto suesposto, che la grave situazione di emergenza epidemiologica e le restrizioni poste in atto, nonché le attuali modalità di lavoro in forma agile e la chiusura degli sportelli al pubblico presso gli uffici territoriali dell'Ente, come da disposizioni del Segretario Generale dell'Ente, in ottemperanza ai provvedimenti adottati dal Governo e dalle Autorità competenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-2019, necessitati dalla imprescindibile tutela della salute della popolazione hanno determinato una progressiva e temporanea sospensione/riduzione del servizio in argomento, dovuto in particolare alla flessione negativa, stimata intorno al 75-80%, delle immatricolazioni e del mondo dell'automotive in generale;

PRESO ATTO, come esposto dal responsabile del procedimento, che,

- a seguito dell'incremento delle attività di consultazione da parte delle strutture periferiche dell'Ente dovuto sia al trasferimento di annualità recenti di fascicoli PRA al fine di sgomberare gli archivi locali e contenere/evitare i costi per il rilascio del CPI, sia alle esigenze organizzative e sollevare i dipendenti degli uffici territoriali da attività meramente operative, i cd. "segmenti poveri", del processo PRA, i costi mensili del servizio sono aumentati fino ad una media di € 85-90.000,00 nel periodo 2017-2019, mentre nei primi due mesi del 2020 si sono assestati su una media mensile di circa € 76.000,00.
- alla fine del mese di febbraio scorso, risulta un residuo di circa € 127.000,00 esclusa IVA, rispetto all'importo stimato e pianificato per il periodo gennaio-marzo 2020 e compreso nell'importo massimo autorizzato con determinazione del Segretario Generale n. 3452 del 17.02.2017;
- tenuto conto dello stato emergenziale il cui decorso non è prevedibile e della situazione eccezionale che impone di attivare fortemente una serie di misure organizzativo-

gestionali ed igienico-sanitarie, nonché di rimodulare l'organizzazione del lavoro e degli uffici, con la necessità di rendere alcuni servizi da remoto e contingentare gli accessi, presumibilmente il servizio rischia di subire una riduzione stimata tra il 50% ed il 70% circa;

EVIDENZIATO che lo scenario attuale, caratterizzato dal perdurare dell'emergenza Covid-19 e dai provvedimenti urgenti citati, che hanno posto una serie di limitazioni alla libertà di movimento, all'esercizio di numerose attività ed alla fornitura di importanti servizi ai cittadini fino all'adozione di ulteriori misure drasticamente restrittive, comprese quelle finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento, alla luce anche della precedente delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, non consente, ad oggi, di stimare quanti ulteriori eventuali provvedimenti saranno assunti entro la fine dell'emergenza e, pertanto, attesa la crisi del settore dell'automotive ed il percorso di completamento del piano di digitalizzazione dei processi PRA, appare necessaria, almeno per il periodo di fine emergenza, una ulteriore riflessione in merito all'intero piano di management degli archivi aziendali e di gestione tradizionale del flusso documentale, a fondamento dell'impianto contrattuale del nuovo servizio da appaltare;

DATO ATTO che la situazione di emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19 ed i successivi provvedimenti adottati dal Governo, necessitati dalla imprescindibile tutela della salute della popolazione (*c.d. factum principis*), appaiono configurare, per le caratteristiche di impossibilità oggettiva, imprevedibile, assoluta e insuperabile, un'ipotesi di causa di forza maggiore, declinata dall'articolo 1467 c.c., ad effettuare la prestazione da parte dell'operatore economico ed a ricevere la prestazione da parte del committente, così come regolamentata in contratto, indipendentemente dalla volontà dei soggetti obbligati, e quindi senza che possa delinarsi, in capo a ciascuna delle due parti, alcun profilo di responsabilità contrattuale per il mancato adempimento, come peraltro argomentato dalle prime recentissime osservazioni della dottrina;

VISTI l'art.106, comma 1, lett.c, del Codice dei contratti pubblici che prevede la possibilità di modificare un contratto senza una nuova procedura di affidamento qualora *la modifica non alteri la natura generale del contratto e sia determinata da circostanze imprevedute ed imprevedibili, quali la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti* e l'art. 107, comma 3, del Codice dei contratti, ai sensi del quale *“la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale”*;

RAPPRESENTATO che il contratto in corso con la Società Preda prevede la facoltà dell'ACI, ove si renda necessario, di ricorrere alle opzioni nei limiti dell'art. 106 del Codice dei contratti, trattandosi di modifiche in corso di validità e, dunque, durante il periodo di efficacia, nel rispetto del progetto base ed a presidio dei principi di concorrenza, parità di trattamento dei concorrenti, quali espressione dei principi generali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa;

RAVVISATA, alla luce di quanto esposto ed in considerazione della significativa riduzione/sospensione del servizio - per causa di un evento non prevedibile e dovuto a causa di forza maggiore che giustificerebbe soluzioni temporanee ed eccezionali - la convenienza e l'utilità di estendere il periodo di efficacia del contratto per tre mesi fino al 30 giugno 2020 in ragione dell'andamento del servizio, senza che ciò comporti un effettivo incremento di spesa per l'Ente, trattandosi di importi già determinati in sede di gara ed autorizzati con la citata determinazione del Segretario Generale n. 3452 del 17.02.2017 di affidamento dell'appalto, atteso che, comunque, l'interesse pubblico è garantito nella misura in cui gli strumenti normativi che si possono adottare sono finalizzati a garantire l'equilibrio delle posizioni contrattuali

escludendo il rischio di eludere, in fase di esecuzione, le regole fissate negli accordi contrattuali;

EVIDENZIATO che la rimodulazione del programma contrattuale, con la suddetta Società Preda Srl risponde, nel rispetto dei principi di semplificazione, tempestività, proporzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa, all'interesse pubblico di ricomporre adeguatamente l'alterato equilibrio contrattuale, in linea con il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, declinato dagli articoli 1218, 1366 e 1375 del c.c., e bilanciare, temperando le esigenze di entrambi i contraenti, l'assetto negoziale alla nuova realtà, in favore del legittimo affidamento delle parti al mantenimento del contratto in corso secondo il progetto di gara e l'offerta formulata, anche per garantire il risultato finale e l'economicità gestionale del processo di acquisto, nel rispetto della salvaguardia delle spettanze retributive e contributive dei dipendenti delle ditte e della continuità del rapporto di lavoro;

PRESO ATTO che, nell'ambito delle verifiche effettuate, la Società Preda Srl risulta in possesso del DURC prot. INPS 18621687 del 27.12.2019, con validità fino al 25.04.2020 attestante la regolarità degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che il CIG dell'ANAC rilasciato dall'ANAC resta confermato ed è il n. 6594963F9E

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure Amministrativo-Contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa e dell'istruttoria svolta, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

Di richiamare la determinazione del Segretario Generale n. 3452 del 17.02.2017, con la quale, a seguito di aggiudicazione della procedura aperta n.8/2016, CIG n. 6594963F9E, avviata con bando di gara spedito alla GUUE in data 18.03.2016, è stato affidato alla Società Preda Srl il servizio di archiviazione presso il polo centrale ACI, catalogazione, gestione e consultazione dei fascicoli del Pubblico Registro Automobilistico e di altra documentazione e materiale dell'Automobile Club d'Italia, per il periodo dal 01 aprile 2017 al 31 marzo 2021 e per un valore complessivo a consumo di € 2.905.000,00 oltre IVA, comprese le opzioni specificate nella lex specialis di gara, da contabilizzare sul conto di costo n. 410727001 a valere sui *budget* di gestione assegnati, e da assegnare, per i competenti esercizi finanziari al Servizio Patrimonio.

Di prendere atto che, a seguito del dilagare dell'emergenza sanitaria causata dall'epidemia COVID-19, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e dei successivi provvedimenti adottati dal Governo, necessitati dalla imprescindibile tutela della salute della popolazione, come da Direttive, dalla n. 1 alla n.3, del Segretario Generale dell'Ente, che hanno recepito le suddette disposizioni e la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n.1 del 25.02.2020, sono state attivate misure di sicurezza e di contenimento,

con la chiusura degli sportelli di front office al pubblico, salvo aggiornamenti in ragione dell'evolversi della situazione e della conseguente normativa di riferimento.

Di dare atto che, in considerazione dei suddetti provvedimenti, si è determinata, di fatto, una significativa riduzione/sospensione del servizio, che, presumibilmente, potrebbe nell'immediato futuro variare tra il 50% ed il 70%, per causa di un evento non prevedibile, al momento della conclusione del contratto, eccezionale e del tutto estraneo alla volontà delle parti contraenti, Preda Srl ed ACI, che si è sostanziato nell'impossibilità temporanea a svolgere esattamente la prestazione, secondo le modalità, l'articolazione ed i tempi contrattuali e tale da giustificare soluzioni temporanee ed eccezionali almeno fino al periodo di fine emergenza sanitaria.

Di autorizzare, per l'effetto, l'estensione del periodo di efficacia del contratto in corso con la società Preda per tre mesi fino al 30 giugno 2020 in ragione dell'andamento del servizio e della presumibile spesa mensile, senza che ciò comporti un incremento di spesa per l'Ente, trattandosi di importi già determinati in sede di gara ed autorizzati con la citata determinazione del Segretario Generale n. 3452 del 17.02.2017, di affidamento dell'appalto.

Di dare atto che, alla fine del mese di febbraio 2020, il valore residuo del contratto risulta pari ad circa € 127.000,00 e di stabilire che le prestazioni sono rese secondo le condizioni ed i termini stabiliti nel contratto n.4700000218/2017, verso i corrispettivi unitari di aggiudicazione, come riportati nell'articolo 6 dello stesso contratto.

Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenze.

Di stabilire che la suddetta spesa verrà contabilizzata sul conto di costo n. 410727001 a valere sul *budget* di gestione assegnato, per l'esercizio finanziario 2020 al Servizio Patrimonio, quale Unità Organizzativa Gestore 1101, C.d.R. 1100.

Di dare atto che:

- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Preda Srl, tramite piattaforma dedicata: DURC prot. INPS 18621687 del 27.12.2019, con validità fino al 25.04.2020;
- il pagamento delle fatture sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del DURC regolare e verrà effettuato con le modalità di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Di disporre che il Responsabile Unico del Procedimento, la d.ssa Eleonora Manzionna avrà cura di dare esecuzione alla presente determinazione e di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare l'esecuzione del servizio e il pagamento del corrispettivo.

Di disporre che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., venga pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, sul sito web dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.

Di dare atto che è confermato il CIG n. 6594963F9E.

Di dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura :

- che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;

- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici, dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

VISTO:

F.to Il Responsabile del procedimento
(Eleonora Manzionna)

F.to Il Dirigente
(Giuseppa Scimoni)